

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CLVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 MARZO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1963
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Aumento del capitale dell'Istituto nazionale di credito edilizio. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2558)	1963
PRESIDENTE	1963, 1964
ARCAINI, <i>Relatore</i>	1963
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Modificazione alla legge sul monopolio dei sali e tabacchi 17 luglio 1942, n. 907. (2539)	1964
PRESIDENTE	1964
Valsecchi, <i>Relatore</i>	1964
Mastino Gesumino, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1964

La seduta comincia alle 9,30.

TROISI, *Segretario*, legge, il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amendola Giorgio, De Martino Carmine e Tosi.

Discussione del disegno di legge: Aumento del capitale dell'Istituto nazionale di credito edilizio. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Aumento del capitale dell'Istituto nazionale di credito edilizio.

Invito l'onorevole Arcaini a svolgere la relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

ARCAINI, *Relatore*. Credo, prima di tutto, utile dare alla Commissione qualche notizia di carattere storico su questo Istituto nazionale di credito edilizio. Esso è sorto nel 1920, sotto gli auspici dell'allora ministro Luzzatti, al fine di affrontare il problema degli alloggi a buon mercato e di risolvere la crisi edilizia seguita alla prima guerra europea. A tal uopo venne emanato il decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473.

L'Istituto nazionale di credito edilizio ha la forma di società per azioni e il suo compito, definito nell'articolo 2 del decreto istitutivo, è quello di concedere mutui per costruzione di case di abitazione, escluse quelle di lusso, dando la preferenza alle imprese e ai gruppi che, costituiti in cooperative o altre forme, abbiano per scopo di rendere proprietari i componenti o di concedere alloggi ad equo affitto. I mutui accordati sono a lungo termine, dai 15 ai 25 anni, e vengono concessi dall'Isti-

tuto in cartelle edilizie, equiparate a tutti gli effetti alle cartelle fondiari. Sono garantiti da ipoteche di primo grado sui costruendi fabbricati e non possono superare, nel loro importo, la metà del costo delle singole costruzioni. L'ordinamento dell'Istituto di credito edilizio è analogo a quello degli istituti di credito fondiario, ma dallo stesso articolo 2 del decreto 2 maggio 1920 è ad esso vietato di compiere operazioni di credito fondiario ordinario. L'emissione delle cartelle edilizie è disciplinata come quella delle cartelle fondiari, nel senso che ciascun Istituto — e qui basta rifarsi alla legge 29 luglio 1949, n. 474 — può emettere fino a 20 volte l'ammontare del rispettivo capitale versato e delle proprie riserve.

Ora, il capitale dell'Istituto nazionale di credito edilizio era originariamente previsto in 100 milioni di lire, elevabile fino a 300 milioni. Il limite di 300 milioni è stato raggiunto nel corso del 1950 ed è stato anche raggiunto il limite massimo di emissione delle cartelle, per modo che se si vuol dare all'Istituto nazionale di credito edilizio la possibilità di continuare a svolgere la sua azione, occorre aumentare il capitale dell'Istituto stesso.

Con il disegno di legge che ora stiamo esaminando si intende rimuovere l'ostacolo posto dal decreto-legge del 1920 ad un ulteriore aumento del capitale dell'Istituto, e ci si propone di autorizzarne l'elevazione fino a 600 milioni, limite che può essere raggiunto anche gradualmente.

L'attività dell'Istituto è stata notevole, specialmente in questi ultimi anni. Posso citare, in proposito, un dato. Nel 1951 l'Istituto ha finanziato costruzioni per un complesso che si aggira sui 20 mila vani di abitazione. Le nuove leggi, che danno contributi alle cooperative per la costruzione di case per abitazione, hanno aperta una larga possibilità di investimenti e dato luogo a notevoli richieste a questo Istituto di credito edilizio, che opera in tutto il paese.

Vorrei dare ancora un chiarimento. Se volessimo riportare il limite di 300 milioni, fissato nel 1920, al valore della moneta, si dovrebbe consentire, relativamente al capitale dell'Istituto, un limite molto più alto dei 600 milioni proposti. Tuttavia, portando il capitale da 300 a 600 milioni consentiamo il raddoppio delle sue attuali possibilità. Credo che il limite sia anche da considerare in rapporto alle possibilità del mercato per il collocamento delle cartelle che vengono emesse.

Le notizie che si hanno sull'Istituto di credito edilizio lo fanno giudicare un buon organismo per la regolarità delle sue attività e la prudenza della sua amministrazione, rilevata anche dai fondi di riserva, che con il bilancio del 1951 si elevano di altri 120 milioni 866 mila lire.

Analogamente a quanto ha già deliberato il Senato, propongo alla Commissione l'accoglimento del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« È elevato da lire 300 milioni a lire 600 milioni il limite massimo, fissato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, entro il quale l'Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, con sede in Roma, può essere autorizzato ad aumentare il proprio capitale, con l'osservanza delle disposizioni vigenti ».

Trattandosi di articolo unico, sul quale non vi sono emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907. (2539).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907.

VALSECCHI, Relatore. Sono costretto a chiedere un rinvio della discussione del disegno di legge, in attesa di assumere ulteriori informazioni in merito ad esso.

MASTINO GESUMINO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo si associa alla richiesta dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,10.